




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 107-B

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle
start-up e delle piccole e medie imprese innovative
mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 816)

N. 50 – 15 ottobre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 107-B

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle
start-up e delle piccole e medie imprese innovative
mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 816)

N. 50 – 15 ottobre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI 3 E 4	- 5 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI IN PMI E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI IN <i>START-UP</i> E PMI INNOVATIVE, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE NAZIONALE DELLE RICERCHE	- 5 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	107-B
Titolo:	Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Centemero (LEGA)
Commissione competente:	VI (Finanze)

PREMESSA

Il progetto di legge reca Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera (A.C. 107), è stato modificato dal Senato (A.S. 816).

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 6 del 29 giugno 2023.

Si ricorda che, alla Camera, nel corso dell'esame, in sede consultiva, la Commissione Bilancio, prendendo atto dei chiarimenti, in risposta alle richieste della relatrice, contenuti in una nota tecnica depositata agli atti della Commissione dalla rappresentante del Governo, aveva formulato un parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, successivamente recepite nel corso dell'esame in Assemblea.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Il Governo ha depositato una Nota tecnica (seduta della Commissione Bilancio del Senato del 14 febbraio 2024) e fornito taluni chiarimenti: di tali elementi si dà conto nella presente Nota. Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Normativa vigente. L'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 ha incrementato (dal 30 al 50 per cento) la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

L'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015 ha incrementato (dal 30 al 50 per cento) la detrazione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa secondo la disciplina degli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Entrambe le predette disposizioni sono state introdotte dall'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2020. La relazione tecnica riferita alla disposizione (AC 2500 della XVIII leg.) ha quantificato congiuntamente gli effetti dei due incrementi (quello riferito alle *start-up* e quello riferito alle PMI innovative) sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2018, dai quali risultava un ammontare di investimenti in *start up* innovative e piccole e medie imprese innovative pari a 124,5 milioni di euro e assumendo un incremento di ciascun investimento del 25 per cento, per tener conto dell'effetto incentivante della norma, ha stimato una riduzione di gettito Irpef di competenza annua complessiva pari a 40,5 milioni di euro.

L'articolo 4, comma 5, del DM 28/12/2020 recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *start-up* innovative e in PMI innovative dispone, inoltre, che qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

ARTICOLI 3 e 4

Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI e modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, in materia di agevolazioni agli investimenti in *start-up* e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche

Si ricorda che le norme, nel testo approvato dalla Camera (AC 107), intervengono sui sopra descritti incentivi fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative e in PMI innovative.

Limitando l'esame ai profili di rilievo per l'esame delle modificazioni introdotte dal Senato, si rammenta che l'AC 107 ([articolo 2](#)) è volto a consentire la fruizione degli incentivi anche qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In particolare, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Il **Governo** ha depositato presso la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 4 luglio 2023) una **Nota tecnica** nella quale si specifica che sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi del 2019, ipotizzando un incremento degli investimenti in *start-up* e PMI innovative del 25 per cento, al fine di tener conto sia dell'incremento al 50 per cento (introdotto, si rammenta, dal 2020) e assumendo specifiche ipotesi sull'incapienza gli effetti di minori entrate tributarie sono stati stimati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 (ossia l'onere quantificato dalla proposta di legge in esame).

Inoltre, [l'articolo 3](#) dell'AC 107 (ora divenuto articolo 4 dell'AC 107-B attualmente in esame) reca modificazioni all'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 relativo all'esenzione temporanea della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative. Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo, con Nota tecnica, ha confermato la non onerosità della disposizione derivante dalla compensatività degli effetti di gettito (illustrata in maniera puntuale dalla documentazione tecnica trasmessa dal Governo alla Camera, alla quale si rinvia, e che è basata su dati di fonte amministrativa).

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato hanno:

- introdotto un nuovo articolo 3 (sull'utilizzo del "Patrimonio Destinato");
- introdotto i commi 3 e 4 all'articolo 4;
- introdotto modificazioni al comma 1 dell'articolo 4.

In particolare:

- con una prima modifica, il nuovo **articolo 3** prevede che il Patrimonio Destinato¹ possa altresì (nell'ambito dell'"operatività a condizioni di mercato") effettuare interventi tramite

¹ Di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia² la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto di determinate condizioni (elencate dalla norma, al cui testo si rinvia). In fase di prima applicazione, la sopra descritta operatività del patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio» è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, CDP S.p.A. è stata autorizzata a costituire un **patrimonio destinato** denominato "**Patrimonio Rilancio**", cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF, autonomo e separato dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate³ per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: hanno sede legale in Italia; non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni oppure, in taluni casi, hanno ad oggetto altri soggetti individuati dalla norma. Le modalità attuative degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per consentire gli apporti del MEF al Patrimonio Destinato, è stata autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro.

Si rammenta che nella seduta del 16 luglio 2024 della Commissione Bilancio del Senato, la **rappresentante del Governo**, in relazione all'emendamento 2.0.1000 (testo 2) (che ha introdotto l'articolo 3 del testo ora in esame), ha confermato che l'ulteriore operatività del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 è compatibile con le risorse attualmente disponibili e non reca pregiudizi alle linee di attività già previste). La Commissione Bilancio del Senato, nella medesima seduta, ha espresso parere non ostativo;

² Gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater* del medesimo testo unico.

³ Secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.

- con una seconda modifica, sono stati introdotti i **commi 3 e 4 dell'articolo 4**, ai cui sensi è demandata a un decreto ministeriale⁴ la fissazione delle modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche⁵ (comma 3). Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Si rammenta che nella seduta del 16 luglio 2024 della Commissione Bilancio del Senato, la **rappresentante del Governo**, in relazione all'emendamento 3.1000/1 (testo 2) (che ha introdotto i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del testo ora in esame) ha concordato con la Commissione in ordine alla necessità di una riformulazione della clausola di invarianza. La Commissione Bilancio del Senato, nella medesima seduta, ha sottoposto il parere non ostativo alla condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2), il comma 2-*ter* [ora: comma 4] fosse sostituito con il seguente: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 2-*bis* [ora: comma 3] nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". La condizione è stata recepita;

- con una terza modifica, sono introdotte modificazioni al **comma 1 dell'articolo 4**. Le modifiche hanno l'effetto di introdurre ulteriori condizioni al fine di poter fruire dell'esenzione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative e PMI innovative.

In particolare, introducendo, alla lettera b), il richiamo al paragrafo 3, anziché al paragrafo 5, dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, risultano ammissibili al beneficio le plusvalenze riferite alle sole imprese aventi determinate caratteristiche.

Si rammenta che nella seduta del 16 luglio 2024 della Commissione Bilancio del Senato, la **rappresentante del Governo** non ha formulato osservazioni sull'emendamento 3.1000 (come modificato) (che ha apportato talune modificazioni al comma 1 dell'articolo 4 del testo ora in esame). La Commissione Bilancio del Senato, nella medesima seduta, ha espresso parere non ostativo.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di **relazione tecnica**.

Il Governo ha presentato, presso la Commissione Bilancio del Senato, una **Nota tecnica** (seduta del 14 febbraio 2024), riferita al testo trasmesso dalla Camera, e che non è oggetto di esame nel presente dossier, posto che quest'ultimo è invece riferito alle modificazioni introdotte dal Senato.

⁴ Più specificamente, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

⁵ Di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Infine, sul testo elaborato dalla Commissione referente (ed approvato, senza ulteriori modificazioni, dall'Assemblea), la Commissione Bilancio del Senato ha espresso **parere non ostativo** (seduta del 17 settembre 2024).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato: prevedono che il Patrimonio Destinato possa effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia nel rispetto di determinate condizioni (nuovo articolo 3); demandano a un decreto ministeriale la fissazione delle modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, sotto il vincolo di una specifica clausola di invarianza (nuovi commi 3 e 4 dell'articolo 4); introducono ulteriori condizioni al fine di poter fruire dell'esenzione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative e PMI innovative (modificazioni al comma 1 dell'articolo 4). Alle modifiche non sono ascritti effetti finanziari, i relativi emendamenti che le hanno introdotte non sono corredati di relazione tecnica e la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sia sul testo trasmesso dalla Camera sia sugli emendamenti successivamente approvati dal Senato.

In proposito, tenuto anche conto di quanto emerso nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, non si formulano osservazioni circa il nuovo articolo 3, considerato che le nuove attività di investimento consentite al Patrimonio destinato sono di carattere facoltativo e devono comunque essere contenute nel limite delle disponibilità, né circa i nuovi commi 3 e 4 dell'articolo 4, considerato che gli stessi riguardano requisiti di iscrizione alla cui attuazione deve provvedersi nel rispetto del vincolo di invarianza previsto dalla specifica clausola di neutralità finanziaria.

Anche, per quanto riguarda le modificazioni introdotte al comma 1 dell'articolo 4, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'invarianza finanziaria del medesimo articolo è correlata alla compensatività degli effetti finanziari di segno opposto da esso derivanti e che le modificazioni ora introdotte hanno carattere restrittivo rispetto al testo approvato dalla Camera.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del precedente comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione delle disposizioni in esame.